

**CONVENZIONE TRA
ISTITUTO PENITENZIARIO DI PORTO AZZURRO
E COMUNE DI PORTO AZZURRO**

L'Istituto penitenziario di Porto Azzurro (codice fiscale 82000790491)

E il Comune di Porto Azzurro (CF 82001830494);

VISTO l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato",

VISTA la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare art. 21, c.4ter che prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno per svolgere attività a titolo di volontariato e gratuito e per lavori di pubblica utilità;

VISTO il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (...) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva, partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"; all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino "la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

VISTA la L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

VISTA la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale";

VISTO il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- Una forma di riparazione che il reo pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso; .
- Azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

CONSIDERATO che la direzione dell'Istituto penitenziario concorre alla realizzazione delle attività previste dalla vigente normativa finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa;

CONSIDERATO che la Casa di Reclusione di Porto Azzurro si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

CONSIDERATO che il programma di trattamento definitivo con il detenuto e dallo stesso condiviso deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;
Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- Promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività a favore della collettività;
- Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti detenuti ammessi al lavoro esterno (art, 21 O.P.) o ammessi a misura alternativa che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2 - Impegno delle parti

L'Istituto si impegna a:

- collaborare con il Comune di Porto Azzurro per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- A segnalare al Comune di Porto Azzurro il nominativo di ogni detenuto ammesso al beneficio di cui all'art. 21 LOP e s.m.i. che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti la direzione dell'Istituto fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al

fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture messe a disposizione dal Comune di Porto Azzurro;

- Comunicare il nominativo del funzionario giuridico — pedagogico incaricato di curare il procedimento relativo al lavoro all'esterno con i quali l'Ente può rapportarsi per eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
- Preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- Promuovere e partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune di Porto Azzurro si impegna a:

- Individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti ammessi al lavoro all'esterno / in esecuzione di pena;
- Collaborare con l'Istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- Assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative già attive per i propri dipendenti / aderenti;
- Collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- Designare un referente per il progetto riparativo, che indirizza l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'Istituto penitenziario;
- Collaborare con l'Istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- Partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'istituto, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto
- Rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari del detenuto, mettendoli a disposizione dell'Istituto con cadenza almeno mensile ad ogni qualvolta richiesto.
A tal fine, si conviene l'orario di lavoro in 6 giorni la settimana compresi i festivi e per 5 ore giornaliere;
- Segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei assunti dalla persona ammessa allo svolgimento dell'attività riparative;
- Fornire i contributi di rimborso spese mensili pari ad € 580,00 al ristretto impiegato;
- Aprire una posizione INAIL per ogni ristretto impiegato e relativi adempimenti sulla "sicurezza del lavoro" per quanto applicabile;
- Provvedere al rimborso delle spese per ogni ristretto impiegato mensilmente mediante bonifico al seguente conto corrente; IT37E0760113900000011132578 intestato a Direzione Casa di Reclusione di Porto Azzurro specificando nella causale il mese di riferimento e il nome del ristretto impiegato;
- Produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3 - Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di mesi cinque per **n. 4** soggetti da impiegare in lavori di manutenzione e servizi di igiene ambientale, salvo proroga. La Convenzione ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione e vale dal giorno di inizio di volontariato dei soggetti detenuti dando atto che la stessa potrà essere espressamente rinnovata per un ulteriore periodo.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni all' altra parte contraente.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata ha riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà necessario prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura. .

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Livorno

Porto Azzurro,

Per la Casa di Reclusione _____

Per Il Comune di Porto Azzurro _____

Io sottoscritto Segretario Comunale ho ricevuto in data odierna il presente contratto che viene iscritto al n. _____ del Repertorio dei Contratti e delle scritture in cui è parte il Comune.

Il Segretario Comunale Dr. Lorenzo ZOPPI _____
